



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE
UFFICIO III - RELAZIONI SINDACALI

Ai rappresentanti delle OO.SS. del Personale non dirigente
del Corpo di Polizia Penitenziaria

Ai rappresentanti delle OO.SS. del Personale Area Negoziale
del Corpo di Polizia Penitenziaria



Oggetto: Decreto del Ministro della Giustizia 3 maggio 2024 – nuova disciplina della Specializzazione di conduttore di unità cinofile del Corpo di polizia penitenziaria

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la nota GDAP n. 0018646.ID del 17 giugno 2024 della Direzione Generale del Personale Divisione IV – Specialità e Specializzazioni di questo Dipartimento, relativa alla materia indicata in oggetto.

Si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Ida del Grosso



m_dg.GDAP.17/06/2024.0018646.ID

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
Divisione IV – Specialità e Specializzazioni

All'Ufficio delle Relazioni Sindacali
SEDE

Oggetto: Decreto del Ministro della Giustizia 3 maggio 2024 – nuova disciplina della Specializzazione di conduttore di unità cinofile del Corpo di Polizia penitenziaria.

Si trasmette per quanto di competenza il Decreto Ministeriale, firmato dal Ministro della Giustizia e vistato dalla Corte dei Conti che è in attesa di pubblicazione sul bollettino Ufficiale.

Si porgono cordiali saluti.

Il Direttore
Giacomina A. ANGIULI

Sezione Quinta – Nucleo Centrale Cinofili



Al Ministro della Giustizia

- VISTA** la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante “Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria”;
- VISTO** il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante “Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395”;
- VISTO** l’articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, relativo all’istituzione del ruolo direttivo del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
- VISTO** l’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, con cui si istituisce la specializzazione di conduttore di unità cinofile;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”;
- VISTO** il decreto del Ministro della Giustizia 17 ottobre 2002 istitutivo del “servizio cinofilo” del Corpo di polizia penitenziaria;
- VISTO** il decreto del Ministro della Giustizia 10 dicembre 2014, che individua le caratteristiche delle uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e i criteri concernenti l’obbligo e le modalità d’uso;
- VISTO** il decreto del Ministro della Giustizia 2 marzo 2016 concernente l’individuazione presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria degli Uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l’organizzazione delle Articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell’articolo 16, comma 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, nonché l’individuazione dei posti di funzione da conferire nell’ambito degli Uffici centrali e periferici

dell'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63;

- CONSIDERATO** che l'impiego delle unità cinofile ha contribuito in maniera significativa alla tutela della sicurezza degli istituti penitenziari, mediante il contrasto all'introduzione e al traffico al loro interno di sostanze stupefacenti o comunque non consentite;
- RITENUTA** la necessità, tanto per i risultati sinora conseguiti quanto per il mutato assetto ordinamentale del Corpo, di rafforzare la capacità operativa della specializzazione di conduttore di unità cinofile mediante una sua complessiva riorganizzazione, allo scopo di innalzare ulteriormente il livello di sicurezza delle strutture penitenziarie;
- RAVVISATA** pertanto necessità di modificare la disciplina contenuta nel decreto ministeriale 17 ottobre 2002 relativo alla specializzazione di conduttore di unità cinofile;
- SENTITE** le Organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo di polizia penitenziaria;

DECRETA

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto disciplina la specializzazione di conduttore di unità cinofile del Corpo di polizia penitenziaria, in seguito denominata "Specializzazione cinofila" o "Specializzazione", prevista dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.
2. L'unità cinofila è costituita da un conduttore e da un cane.
3. Compito principale degli appartenenti alla Specializzazione cinofila è quello di contribuire ad accrescere la sicurezza degli istituti penitenziari mediante il contrasto all'introduzione e al traffico all'interno degli stessi di sostanze stupefacenti, psicotrope o comunque non consentite.
4. Il personale assegnato alla Specializzazione cinofila è impiegato esclusivamente nei compiti stabiliti dal presente decreto.

Articolo 2 (Organizzazione della Specializzazione cinofila)

1. Nell'ambito della Divisione IV – Specialità e specializzazioni della Direzione Generale del personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria opera il Nucleo centrale della Specializzazione cinofila. Ne è responsabile il Direttore della Divisione IV e vi sono assegnati un coordinatore appartenente al

ruolo degli ispettori, individuato in via prioritaria tra coloro che risultano in possesso della specializzazione di conduttore di unità cinofile, un istruttore di unità cinofile, con compiti amministrativi e di consulenza tecnica, e altri appartenenti alla Specializzazione. Per le incombenze relative alla gestione del pertinente capitolo di spesa il Nucleo centrale si avvale del supporto di un appartenente al comparto funzioni centrali del Dipartimento con profilo professionale di funzionario contabile o di contabile. Il Nucleo centrale può inoltre avvalersi della consulenza di un medico veterinario, nonché di un etologo.

2. Presso le strutture appartenenti all'Amministrazione penitenziaria individuate con provvedimento del Capo del Dipartimento, sono collocati i centri di addestramento antidroga che, operando alle dirette dipendenze del Nucleo centrale, svolgono le funzioni indicate nell'articolo 4 del presente decreto. A ciascun centro di addestramento antidroga sono assegnati istruttori appartenenti ai ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori. Il Direttore generale del personale attribuisce l'incarico di responsabile del centro di addestramento antidroga ad appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo, di qualifica inferiore a primo dirigente o, in mancanza di tale personale, in via temporanea all'istruttore che riveste la qualifica più elevata.
3. Nell'ambito degli uffici sicurezza e traduzioni dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, operano i nuclei regionali della Specializzazione cinofila, coordinati da appartenenti al ruolo degli ispettori, individuati in via prioritaria tra coloro che hanno conseguito la specializzazione di conduttore di unità cinofile.
4. Presso le strutture appartenenti all'Amministrazione penitenziaria individuate con provvedimento del Capo del Dipartimento, operano i distaccamenti della Specializzazione cinofila, composti da appartenenti ai ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori. Il coordinamento dei distaccamenti è attribuito ad appartenenti al ruolo degli ispettori che svolgono altresì le attività operative proprie della specializzazione cinofila.
5. Con provvedimento del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, aliquote del personale della Specializzazione cinofila possono essere autorizzate a svolgere attività cino-agonistiche, per la partecipazione a manifestazioni sportive, nonché attività di rappresentanza, per la partecipazione a cerimonie istituzionali.

Articolo 3

(Funzioni e ambiti di competenza del Nucleo centrale)

1. Il Nucleo centrale svolge attività di indirizzo e coordinamento, anche in materia di impiego del personale, di acquisto, acquisizione, vendita o cessione dei cani, nonché di acquisizione dei beni necessari per l'espletamento dell'attività del servizio.
2. Il Nucleo centrale cura la partecipazione delle unità cinofile a manifestazioni esterne e i rapporti con altri enti.
3. Tiene i contatti con la Direzione generale della formazione ai fini della pianificazione dei corsi di formazione e aggiornamento.

Articolo 4

(Funzioni e ambiti di competenza dei centri di addestramento antidroga)

1. Ai centri di addestramento antidroga sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) addestramento delle unità cinofile ai fini del conferimento della relativa specializzazione, formazione degli istruttori, nonché programmazione di periodici aggiornamenti obbligatori per tutti gli operatori del servizio;
 - b) svolgimento, su indicazione del Nucleo centrale, di controlli tecnici alle unità cinofile presso i distaccamenti al fine di verificare il livello di efficienza delle medesime nonché formulare eventuali proposte per il miglioramento delle loro condizioni di impiego e di addestramento;
 - c) approvvigionamento, distribuzione e impiego, per finalità addestrative, di sostanze stupefacenti o di altro materiale affidato ai responsabili dei centri di addestramento.

Articolo 5

(Funzioni e ambiti di competenza dei nuclei regionali)

1. I nuclei regionali coordinano le attività della specializzazione cinofila nell'ambito territoriale di competenza, in conformità con le direttive della Direzione generale del personale e del provveditorato regionale.

Articolo 6

(Funzioni e ambiti di competenza dei distaccamenti)

1. Le unità cinofile assegnate ai distaccamenti svolgono prioritariamente le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto.
2. Compatibilmente con la previsione di cui al comma 1, su richiesta dell'Autorità giudiziaria o in ausilio di altre Forze di polizia, le unità cinofile possono essere impiegate sul territorio nazionale per le attività di contrasto allo spaccio e all'uso

di sostanze stupefacenti nonché in altri servizi di polizia o di pubblico interesse per i quali l'intervento del cane venga richiesto o si dimostri utile, in conformità a quanto previsto dall'articolo 16, commi 2 e 3, della legge 1° aprile 1981, n.121.

Articolo 7
(Copertura assicurativa dei cani)

1. L'Amministrazione garantisce la copertura assicurativa per danni a persone o cose provocate dai cani assegnati alla Specializzazione cinofila.

Articolo 8
(Pianta organica)

1. Gli organici delle articolazioni elencate all'articolo 2 del presente decreto sono determinati con provvedimento del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, nel limite della dotazione complessiva della Specializzazione stabilito dalla Tabella B del decreto del Ministro della giustizia 11 luglio 2023.

Articolo 9
(Selezione e assegnazione del personale conduttore)

1. Ai fini della selezione del personale da impiegare nei distaccamenti, su proposta del Nucleo centrale, la Direzione generale del personale bandisce interpello biennale, a livello distrettuale, indicando il numero delle unità occorrenti in relazione al fabbisogno di ciascun distaccamento.
2. L'interpello è rivolto al personale in servizio nelle circoscrizioni di ogni provveditorato regionale in relazione alla pianta organica prevista.
3. Il partecipante all'interpello accetta la temporaneità dell'incarico, l'assegnazione senza oneri a carico dell'Amministrazione alla struttura penitenziaria alla quale è annesso il distaccamento, e la durata minima di permanenza nella Specializzazione indicata all'articolo 12, comma 1.
4. Il personale è ammesso alla selezione per conduttore cinofilo se in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) anni quattro di servizio effettivo nel Corpo di polizia penitenziaria;
 - b) assenza di patologie che possano arrecare pregiudizio all'impiego operativo, anche se dipendenti da causa di servizio, ovvero che inficino la conduzione del cane;
 - c) aver riportato nei rapporti informativi dell'ultimo triennio un giudizio complessivo non inferiore a "buono";
 - d) assenza di sanzioni penali o disciplinari, più gravi della pena pecuniaria, nel quinquennio precedente; in caso di pendenza di procedimenti penali o disciplinari, per sanzioni più gravi della pena pecuniaria, gli aspiranti sono ammessi alla selezione con riserva;

- e) adeguate capacità ginnico-atletiche;
 - f) adeguate capacità di interazione e affezione al cane;
 - g) conoscenza della normativa relativa al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti.
5. Con provvedimento del Capo del Dipartimento sono definite le modalità di presentazione della domanda di partecipazione all'interpello e i criteri di selezione e valutazione.
 6. Il personale in possesso dei requisiti elencati al comma 4 è sottoposto a selezione attitudinale da parte di apposita commissione.
 7. Al termine della selezione la commissione redige graduatoria degli idonei. A parità di punteggio, costituisce titolo preferenziale la più giovane età.
 8. Gli idonei, in numero pari al fabbisogno, vengono ammessi a un corso di formazione della durata non inferiore a sei mesi.

Articolo 10 **(Selezione e assegnazione del personale istruttore)**

1. L'incarico di istruttore di unità cinofile è conferito esclusivamente previa positiva frequentazione di un corso di formazione di durata non inferiore a tre mesi.
2. Ai fini della selezione del personale da ammettere alla frequentazione del corso di cui al comma 1, su proposta del Nucleo centrale, la Direzione generale del personale, al verificarsi del fabbisogno dei centri di addestramento e dei distaccamenti, bandisce interpello, a livello nazionale, indicando il numero delle unità occorrenti.
3. Il partecipante all'interpello accetta la temporaneità dell'incarico, l'assegnazione senza oneri a carico dell'amministrazione presso i centri di addestramento o i distaccamenti e la durata minima di permanenza nella Specializzazione indicata all'articolo 12, comma 1.
4. Il personale è ammesso alla selezione se è in possesso dei seguenti titoli:
 - a) anni quattro di servizio effettivo nel Corpo di polizia penitenziaria;
 - b) assenza di patologie che possano arrecare pregiudizio all'impiego operativo, anche se dipendenti da causa di servizio, ovvero che inficino la conduzione del cane;
 - c) aver riportato nei rapporti informativi dell'ultimo triennio un giudizio complessivo non inferiore a "buono";
 - d) assenza di sanzioni penali o disciplinari, più gravi della pena pecuniaria, nel quinquennio precedente; in caso di pendenza di procedimenti penali o disciplinari per sanzioni più gravi della pena pecuniaria, gli aspiranti sono ammessi alla selezione con riserva;
 - e) adeguate capacità ginnico-atletiche;
 - f) adeguate capacità di interazione ed affezione al cane;
 - g) conoscenza della normativa relativa al contrasto delle sostanze stupefacenti.

5. Il possesso della specializzazione di conduttore di unità cinofile, con almeno un anno di impiego nella medesima a esclusione del corso di formazione, costituisce titolo di precedenza per l'ammissione al corso di cui al comma 1.
6. Ove non sia possibile assicurare la copertura dei posti disponibili con i soli aspiranti in possesso del titolo di cui al comma 7, si procede allo scorrimento della graduatoria del restante personale.
7. Per quanto attiene alle modalità di selezione e formazione del personale istruttore si richiamano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 5, 6, 7 e 8.

Articolo 11

(Selezione e assegnazione dei coordinatori regionali)

1. L'incarico di coordinatore del Nucleo regionale è attribuito dalla Direzione generale del personale, mediante interpello a livello distrettuale.
2. Il partecipante all'interpello accetta la temporaneità dell'incarico, l'assegnazione senza oneri a carico dell'Amministrazione presso il provveditorato e la durata minima di permanenza nella Specializzazione indicata all'articolo 12, comma 1.
3. Il personale è ammesso alla selezione se in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) appartenenza al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria;
 - b) aver riportato nei rapporti informativi dell'ultimo triennio un giudizio complessivo non inferiore a "buono";
 - c) assenza di sanzioni penali o disciplinari, più gravi della pena pecuniaria, nel quinquennio precedente; in caso di pendenza di procedimenti penali o disciplinari per sanzioni più gravi della pena pecuniaria, gli aspiranti sono ammessi alla selezione con riserva.
4. Il possesso della specializzazione di conduttore o istruttore di unità cinofile, con almeno un anno di impiego nella specializzazione, a esclusione del corso di formazione, costituisce titolo di precedenza per l'assegnazione dell'incarico.
5. In mancanza di candidati in possesso del titolo di cui al comma 6 si procede allo scorrimento della graduatoria del personale che ne è privo.
6. Con provvedimento del Capo del Dipartimento sono definite le modalità di presentazione della domanda di partecipazione all'interpello e i criteri di selezione e valutazione.

Articolo 12

(Durata e revoca dell'appartenenza alla Specializzazione)

1. Il periodo minimo di impiego nella Specializzazione cinofila è di cinque anni per il conduttore e di sette anni per l'istruttore, incluso il tempo trascorso nella frequenza del corso di addestramento o formazione.
2. Il personale che ha superato il corso di cui al comma 1, ai fini della permanenza nella Specializzazione cinofila, svolge un periodo di prova di sei mesi, al termine

del quale, in caso di esito positivo, è assegnato a una delle articolazioni della Specializzazione.

3. Il personale può essere trasferito, a domanda, ad altra articolazione della Specializzazione. In caso di vacanze organiche nei distaccamenti, i posti sono messi a bando per pari qualifica/incarico, prima dell'immissione di nuovo personale.
4. Al termine del periodo di impiego minimo di cui al comma 1, il personale può formulare istanza al Direttore generale del personale per il rientro al servizio ordinario.
5. Il Direttore generale del personale dispone d'ufficio il rientro al servizio ordinario in caso di condotte incompatibili con la prosecuzione del servizio nella Specializzazione ovvero per il venir meno di uno dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 4, lettere b), d), f) del presente decreto. La proposta motivata per l'avvio del procedimento di rientro è trasmessa dal Provveditore regionale, senza ritardo, al Nucleo centrale per la relativa istruttoria.

Articolo 13 **(Formazione del personale)**

1. Il contenuto dei corsi di cui agli articoli 9, comma 8, e 10, comma 1, è definito dalla Direzione generale del personale previo accordo con la Direzione generale della formazione, previa acquisizione del parere della commissione di cui all'art. 22, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

Articolo 14 **(Vestiaro, equipaggiamento, dotazioni strumentali e assistenza medico-veterinaria)**

1. Con decreto del Capo del Dipartimento sono determinati l'adeguamento tecnico-funzionale e le caratteristiche dei capi di vestiario e dell'equipaggiamento degli appartenenti alla specializzazione cinofila, in relazione alle specifiche esigenze di impiego, anche in deroga al decreto del Ministro della giustizia 10 dicembre 2014.
2. Il Direttore generale del personale determina le dotazioni strumentali e materiali, gli automezzi, gli equipaggiamenti e quanto altro utile alla Specializzazione per l'attività di servizio; impartisce, altresì, apposite istruzioni ai distaccamenti per la stipula di convenzioni per l'assistenza medico-veterinaria.
3. Il personale assegnato alla Specializzazione è autorizzato a fregiarsi del distintivo di appartenenza.

Articolo 15 **(Disposizioni transitorie e finali)**

1. Il decreto del Ministro della giustizia 17 ottobre 2002 è abrogato.

2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale che ricopre l'incarico di coordinatore del Nucleo centrale o quello di coordinatore di Nucleo regionale, anche se non è in possesso della specializzazione di conduttore di unità cinofile, mantiene il suddetto incarico ove in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) appartenenza al ruolo degli ispettori;
 - b) conseguimento dell'incarico a seguito di interpellato ovvero pregressa esperienza nell'incarico per almeno cinque anni;
 - c) impegno a partecipare con profitto a un corso di aggiornamento sugli aspetti organizzativi e tecnico – gestionali della specializzazione cinofila che l'Amministrazione attiva entro sessanta giorni dall'emanazione del presente decreto.
3. I coordinatori dei distaccamenti appartenenti al ruolo dei sovrintendenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestono tale incarico, lo mantengono in assenza di un appartenente al ruolo ispettori.
4. I conduttori di unità cinofile che, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, per ragioni correlate alla progressione di carriera, hanno cessato di far parte dalla Specializzazione cinofila, possono presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di riassegnazione al distaccamento ove hanno svolto l'ultimo incarico ovvero di assegnazione ad altro distaccamento, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

Roma, - 3 MAG. 2024

Il Ministro
Carlo Nordio



